AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE
IL 05/12/2023 - REG. N. 286
SCADE IL 04/01/2024

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

D.R. n. 4196

I L R E T T O R E

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTE le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 16/06/1998, n.191;

VISTO il D.P.R. 20/10/1998, n. 403

VISTO il D.M. 26/02/2004, n. 45

VISTO il D.M. 28/07/2009, n. 89;

VISTA la legge 30/12/2010, n. 240 –art.22-;

VISTO il D.M. 09/03/2011, n.102;

VISTO l'art. 6 del D.L. n. 192 del 31/12/2014 convertito nella legge 27/02/2015, n. 11;

VISTO il comma 6-quaterdecies dell'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge n. 79/2022 (art. 6, co. 1 del Decreto-Legge n. 198 del 29.12.2022), relativo alla possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240/2010, fino al 31 dicembre 2023;

VISTO il D.R. n. 390 del 08/02/2021 con il quale è stato emanato *il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca*;

VISTA la delibera del Dipartimento Interateneo di fisica seduta del 21/09/2023, pervenuta il 17/10/2023, perfezionata il 15/11/2023 - con la quale lo stesso Consesso ha chiesto di bandire n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare FIS/01 FIS/07 ING-INF/01 ING-INF/05 ING-INF/07 INF/01

ACCERTATA la disponibilità del relativo onere economico (CALLIOPE-CUP: E53C22002800001)

CONSIDERATO che, a norma del vigente Statuto di autonomia, l'Università di Bari garantisce l'uguaglianza e le pari opportunità tra uomini e donne;

D e c r e t a

Art. 1
Numero assegni di ricerca

E' indetta n. 1 procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 assegno relativo a specifico programma (assegno di tipo B – programma di ricerca n. 02.135) per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente bando (codice concorso 2023.PR.02.135).

L'area scientifica e il settore scientifico- disciplinare, il titolo, la durata e la sede di svolgimento dell'attività e il programma sono indicati nell'allegato A.

Il progetto di ricerca è disponibile presso la relativa sede di svolgimento.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento dell'assegno coloro che abbiano curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui al progetto per il quale si concorre e che siano in possesso del diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento didattico previgente il D.M. n. 509/1999 o del diploma di laurea specialistica o magistrale in Fisica o Informatica o Ingegneria.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli sopra citati ai sensi della normativa vigente (accordi internazionali o ai sensi dell'art. 332 del T.U. n. 1592/33). Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

Per i cittadini comunitari in possesso dei predetti titoli conseguiti all'estero potrà essere valida l'equivalenza degli stessi titoli secondo la procedura prevista dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione pubblica. In tal caso il candidato dovrà chiedere di essere ammesso alla selezione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs.165/2001 (ammissione sotto condizione).

I cittadini stranieri devono, inoltre, avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.

Non possono presentare domanda di candidatura per il conferimento di assegni di ricerca coloro che hanno partecipato, esercitando il diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Dipartimento proponente l'attivazione della procedura di conferimento dell'assegno di ricerca.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3
Presentazione e invio telematico della domanda di partecipazione

La domanda di ammissione alla procedura di selezione, i documenti e le pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione devono essere presentati, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, collegandosi alla seguente pagina web: https://pica.cineca.it/uniba.

La procedura di presentazione della domanda deve essere conclusa, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione al seguente link https://reclutamento.ict.uniba.it/assegni-di-ricerca. In ogni caso, si precisa che l'assistenza informatica per la presentazione delle istanze è garantita esclusivamente in orario d'ufficio.

L'applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.

Entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, il sistema consente il salvataggio provvisorio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta, che è automaticamente inviata via e-mail. Scaduto il termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda è attribuito un identificativo numerico che, unitamente al codice del concorso riportato anche nell'applicazione informatica, deve essere specificato in qualsiasi comunicazione relativa alla procedura.

Nella domanda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti seguendo attentamente il modello telematico, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza ed un indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni;

b) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;

d) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) di essere in possesso di diploma di laurea italiana o del titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equivalente in base ad accordi internazionali e alla normativa vigente; la data e l'Università presso cui il titolo è stato conseguito e la votazione riportata;

g) il titolo di dottore di ricerca se posseduto con o senza borsa, nonché la data di conseguimento e l'Università sede amministrativa del corso; nel caso in cui il titolo di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero è necessario che il candidato dichiari di aver ottenuto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 382/80;

h) di prestare o non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni;

i) di avere l'idoneità fisica alla collaborazione. I candidati portatori di handicap, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

j) la conoscenza di una lingua straniera scelta fra quelle ufficiali degli Stati membri dell'Unione Europea o della lingua specificata per il progetto per cui si concorre; i cittadini stranieri devono dichiarare, altresì, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare, mediante caricamento nell'apposita sezione del portale, la seguente documentazione:
1) fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
2) curriculum, datato e firmato, della propria attività scientifica e professionale. Il curriculum dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso di tutti i titoli in esso riportati;
3) elenco numerato, datato e firmato, <u>dei titoli ritenuti utili ai fini della selezione</u> da presentare con le modalità di cui al successivo art. 4;
5) elenco numerato, datato e firmato, <u>delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione</u> da presentare con le modalità di cui al successivo art. 4.

Tutti i documenti devono essere allegati in formato PDF accessibile. Ogni allegato non dovrà superare la dimensione massima di 30 MB.

La presentazione della domanda di partecipazione deve essere perfezionata e conclusa mediante firma digitale o con firma autografa secondo le modalità descritte nella compilazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione sulla piattaforma integrata concorsi atenei-pica.
Una volta presentata la domanda e ricevuta la Email di conferma, non sarà più possibile effettuare modifiche; il candidato può altresì ritirare la domanda cliccando nella pagina iniziale (cruscotto) il tasto "Ritira" e compilando l'apposito form; se il bando non è ancora scaduto, sarà possibile presentare una nuova domanda.
Non sono accettate le domande sottoscritte o inviate con modalità diverse da quelle telematiche previste dal presente bando.
Per informazioni di carattere tecnico/informatico i candidati dovranno rivolgersi esclusivamente al servizio di assistenza tecnica Cineca, contattando il supporto tramite link presente in fondo alla pagina https://pica.cineca.it/uniba.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione, pertanto, l'esclusione per difetto dei requisiti, ovvero negli altri casi previsti dal bando, è disposta in qualunque momento della procedura con provvedimento motivato del Rettore.

Art. 4
Modalità e termini per la presentazione dei titoli e delle pubblicazioni

Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono sottoporre a valutazione sono allegate alla domanda di partecipazione.
I file delle pubblicazioni, allegati in formato PDF accessibile, devono avere dimensione massima di 30 MB.
I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
Per i lavori stampati in Italia devono risultare gli autori, il titolo, la casa editrice, la data e il luogo di edizione oppure il titolo, il numero della raccolta o del volume e l'anno di riferimento.
Per le pubblicazioni edite in Italia anteriormente al 2 settembre 2006, debbono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di concorso.
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da dichiarazione del candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in merito all'assolvimento di quanto richiesto. La predetta documentazione dovrà essere allegata alla relativa pubblicazione.
Le opere diffuse esclusivamente con modalità elettroniche entro la data di scadenza del bando potranno essere valutate senza la necessità di osservare le formalità previste per i lavori a stampa. Per le stesse il candidato dovrà fornire l'indicazione del sito o della rivista on-line su cui l'opera è stata pubblicata.
Per le pubblicazioni edite all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.
Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo. Altrimenti, dovranno essere tradotte in una delle predette lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Tale traduzione non è richiesta se la/le lingua/e utilizzata/e per le pubblicazioni è/sono tra quella/quelle di riferimento per l'assegno di ricerca messo a concorso.
I lavori (o le pubblicazioni) redatte in collaborazione possono essere considerati utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili a favore del candidato nella parte che lo riguarda. A tal fine il candidato potrà allegare una dichiarazione degli altri autori e/o una propria dichiarazione che attesti il proprio contributo.
I titoli che il candidato intende presentare ai fini della presente selezione debbono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione.

Art.5
Esclusione dalla selezione.

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; pertanto, l'esclusione è disposta in qualunque momento della procedura con provvedimento motivato del Rettore. Tale provvedimento verrà notificato all'interessato.

Art. 6
Commissione per la selezione

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con Decreto del Rettore su indicazioni del Dipartimento interessato. La stessa sarà composta dal responsabile scientifico della ricerca e da due commissari per ogni fascia, diversa da quella del responsabile scientifico, afferenti al settore scientifico disciplinare indicato nell'allegato A, in mancanza, ai settori affini.

La Commissione deve:
- predeterminare i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio;
-valutare i titoli;
-rendere noto agli interessati prima del colloquio la valutazione dei titoli;
-formulare una graduatoria dei candidati con il relativo giudizio finale.

Per la nomina della Commissione si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
I lavori della Commissione devono concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il suddetto termine può essere prorogato dal Rettore per una sola volta per non più di 4 mesi.

Art. 7
Determinazione criteri valutazione titoli

La Commissione per la valutazione dei titoli dispone complessivamente di punti 50, come di seguito ripartiti:

- 10 punti per il dottorato di ricerca attinente al settore scientifico-disciplinare per il quale si concorre, ovvero, in alternativa, 2 punti per ogni anno di attività effettivamente prestata, alla data di scadenza del bando, in qualità di dottorando;

- 5 punti per il voto di laurea così suddivisi

  fino a 107/110 - 0 punti
  108/110 - 1 punto
  109/110 - 2 punti
  110/110 - 3 punti
  110/110 con lode - 5 punti

- fino ad un massimo di complessivi 5 punti suddivisi per le seguenti tipologie di titoli: masters, corsi di perfezionamento post-laurea e diplomi di specializzazione attinenti al settore scientifico-disciplinare per il quale si concorre;

- fino ad un massimo di complessivi 5 punti per borse di studio o per attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici o privati attinenti al settore scientifico-disciplinare per il quale si concorre tenuto conto delle annualità della stessa. Le frazioni di anno saranno valutate proporzionalmente;

- fino ad un massimo di 25 punti per pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato, attinenti al settore scientifico-disciplinare per il quale si concorre.

I candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio se riporteranno nella valutazione dei titoli un punteggio di almeno 5 su 50.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti per via telematica sul sito: https://reclutamento.ict.uniba.it/assegni-di-ricerca dell'Università degli Studi di Bari.

Limitatamente ai candidati ammessi a sostenere il colloquio, la valutazione dei titoli sarà comunicata dalla Commissione contestualmente alla convocazione per via telematica a sostenere il colloquio.

Art. 8
Colloquio

Il colloquio sarà inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca del candidato.

Esso verterà sul programma di ricerca indicato nell'allegato A.

La commissione esaminatrice, prima dell'inizio della prova di esame, determinerà i quesiti da sottoporre ai candidati; i candidati estrarranno a sorte i quesiti oggetto del colloquio.

Per il colloquio la commissione ha a disposizione 50 punti; la prova non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito una votazione minima di 30 su 50.

La comunicazione in ordine alla data, luogo e ora in cui si terrà il colloquio sarà inviata al candidato almeno 20 giorni prima dello svolgimento dello stesso, con pec o e-mail (indicata nella domanda di partecipazione).

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

Il colloquio (prova orale) si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Solo ed esclusivamente se previsto nella scheda relativa all'Assegno di Ricerca prescelto, i candidati residenti all'estero possono sostenere la prova orale a distanza, utilizzando lo strumento della videoconferenza (es. Skype) presso un'Istituzione universitaria o un Consolato o una Rappresentanza diplomatica o un Istituto di cultura italiana all'estero. In questo caso, gli interessati dovranno farne apposita richiesta e fornire il proprio contatto nella domanda di ammissione alla selezione e garantire l'uso di una webcam per consentire la propria identificazione alla Commissione giudicatrice. Il candidato dovrà risultare reperibile all'indirizzo, previamente comunicato, nella giornata per la prova orale, secondo il calendario pubblicato sul sito web indicato nella scheda. E' facoltà della Commissione la scelta di concordare con il candidato un preciso orario per l'inizio del colloquio.

Ai fini dell'identificazione e, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto, prima che il colloquio abbia inizio, a identificarsi, esibendo il medesimo documento di identità già trasmesso, in copia, come allegato alla domanda.

La mancata comunicazione dell'indirizzo, il mancato collegamento, l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo ai sensi del capoverso precedente costituiscono cause di esclusione dalla procedura selettiva.

L'Università degli Studi di Bari declina qualsiasi responsabilità per l'eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento della prova orale.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione predispone un elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco firmato dai componenti della Commissione, è pubblicato sul sito: https://reclutamento.ict.uniba.it/assegni-di-ricerca dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Art. 9

Formazione delle graduatorie di merito

Al termine della procedura concorsuale il Rettore approverà gli atti del concorso, la relativa graduatoria di merito e dichiarerà il vincitore. Detta graduatoria verrà utilizzata in caso di rinuncia del vincitore o di decadenza dal diritto al conferimento per mancata accettazione dell'assegno per le ipotesi indicate nel successivo art.16.

La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La votazione complessiva è data dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e del voto conseguito nel colloquio.

In caso di parità di punteggio precede, in graduatoria, il candidato anagraficamente più giovane. In caso di ulteriore parità si procederà con il sorteggio alla presenza degli interessati, all'uopo convocati.

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità alla procedura selettiva di cui al presente bando, per cui la graduatoria di merito è utilizzabile esclusivamente nei limiti di cui ai precedenti commi.

Il suddetto provvedimento di approvazione atti sarà pubblicato sul sito web di questa Università all'indirizzo: https://reclutamento.ict.uniba.it/assegni-di-ricerca. Da tale data di pubblicazione decorreranno i termini per le eventuali impugnative.

Art. 10
Trattamento dei dati

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall'Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere contattato all'indirizzo e- mail rdp@uniba.it.
Il testo completo dell'informativa è disponibile all'indirizzo
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679.

Art. 11
Conferimento degli assegni di ricerca

Il vincitore della procedura selettiva sarà invitato ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

1) luogo e data di nascita;
2) godimento dei diritti politici;
3) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura selettiva;
4) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario i vincitori dovranno autocertificare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc. e anche

se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi).

5) il possesso ed il numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
6) la propria posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;

Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive solo per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

I cittadini extracomunitari non residenti in Italia dovranno presentare, entro trenta giorni dalla stipula del contratto i seguenti certificati:

a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza;
c) certificato di godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
d) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino;
e) dichiarazione attestante che il candidato non svolge altra attività.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi dovranno essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane. A quelli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica e consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

I cittadini extracomunitari all'atto della stipula dovranno essere in regola con la normativa sul permesso di soggiorno.

Il vincitore in servizio presso pubbliche amministrazioni dovrà produrre documentazione attestante il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto.

Il vincitore che esercita attività libero professionale o abbia in corso rapporti di lavoro incompatibili dovrà presentare dichiarazione di opzione per l'assegno, pena la decadenza dal diritto al conferimento dell'assegno stesso.

Prima della stipula del contratto il vincitore potrà richiedere l'autorizzazione alla prosecuzione delle attività ritenute non assolutamente incompatibili dal successivo art. 14. In caso di parere negativo lo stesso dovrà cessare l'attività, pena la decadenza dal diritto all'assegno.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificate dal vincitore della presente procedura selettiva possono essere oggetto, da parte dell'Università, di idonei controlli circa la veridicità degli stessi.

Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro il termine fissato dall'Amministrazione, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito.

Per gravi motivi di salute o per casi di forza maggiore debitamente comprovati, il Rettore può autorizzare il differimento alla stipula del contratto.

Eventuale differimento della data di inizio dell'attività e di godimento dell'assegno pena la decadenza verrà consentito a coloro che documenteranno di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e smi.

Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorreranno dal giorno della presa di servizio.

Con il vincitore verrà stipulato un contratto di diritto privato a tempo determinato della durata indicata nell'allegato A.

Il vincitore è tenuto a iniziare l'attività di ricerca alla data di decorrenza indicata nel contratto.

Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 12
Durata, rinnovo ed importo degli assegni

L'assegno ha la durata indicata nell'allegato A e può essere rinnovato. La durata massima complessiva del rapporto quale assegnista con l'Università non può superare i sei anni. Ai fini del computo del suddetto periodo di sei anni sono considerati anche quelli effettuati a medesimo titolo presso altra Università o Enti previsti dall'art.22 –comma 1- della legge 23/12/2010, n.240 e successive modifiche e integrazioni.
Il rinnovo dell'assegno è deliberato dal Consiglio del Dipartimento, su richiesta del responsabile scientifico del programma, previa valutazione dell'attività svolta dal beneficiario e attribuzione da parte dello stesso Consesso dei fondi su cui graverà il rinnovo.
L'importo su base annua dell'assegno è pari a €. 21.076,56 al lordo delle ritenute di Legge.
L'importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.
L'importo dell'assegno, come sopra determinato, può essere integrato con borse di studio finanziate da istituzioni nazionali o straniere, al fine di integrare l'attività di ricerca di cui trattasi con soggiorno-soggiorni all'estero.
Per i soggiorni all'estero non può, comunque, gravare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio universitario.

Art. 13
Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

All'assegno di cui al presente decreto si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività

Art. 14
Compiti e valutazione

I compiti del titolare dell'assegno di ricerca sono determinati nel contratto individuale e sono svolti sotto la direzione del responsabile scientifico.

Il tutor è il responsabile scientifico o la persona dallo stesso designata, cui è correlato il progetto.

Il tutor, sulla base di apposita relazione da parte dell'assegnista, annualmente, relaziona al Consiglio del Dipartimento in ordine alle attività svolte, che sono valutate dallo stesso Consesso.

Della valutazione si terrà conto, altresì, ai fini del rinnovo del contratto.

In caso di inadempienze, il consiglio del Dipartimento interessato informa il Senato Accademico, che decide sulla eventuale risoluzione del rapporto.

Il contratto dovrà, comunque, prevedere che il soggetto titolare dell'assegno partecipi al programma di ricerca con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche, in diretta collaborazione con il personale docente e ricercatore e che non svolga un'attività di mero supporto tecnico alla ricerca.

Ai titolari di assegno è consentito, su richiesta degli stessi e senza oneri aggiuntivi per il bilancio, lo svolgimento di compiti di supporto alle attività didattiche per non più di 80 ore annuali.

Il Rettore, su richiesta della struttura interessata, potrà autorizzare soggiorni all'estero presso una o più qualificate Università o enti di ricerca, qualora istituzioni nazionali o straniere concedano borse di studio al fine di integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell' assegno o, comunque, quando il soggiorno non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio. Il titolare dell'assegno dovrà, al rientro, documentare, con specifica attestazione, l'attività svolta presso dette istituzioni straniere. Il titolare dell' assegno potrà essere rimborsato delle spese inerenti a partecipazione a Convegni e Seminari a carico dei finanziamenti dei progetti di ricerca ai quali partecipa.

Art. 15
Incompatibilità diritti e doveri

Non è ammesso il cumulo di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.

Per tutta la durata del contratto, al titolare dell'assegno, è inibito lo svolgimento, in modo continuativo, di rapporti di lavoro, nonché l'esercizio di attività libero-professionali.

L'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea specialistica e magistrale, master universitario, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica italiana o estera.

Non può essere titolare di assegno di ricerca il personale di ruolo presso le Università e gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca e di sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'ENEA, l'ASI e le istituzioni che rilasciano diploma di perfezionamento riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi della normativa vigente.

I dipendenti privati, ancorché part-time, non possono usufruire di assegni di ricerca.

L'assegno non può essere conferito a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento interessato, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

E' consentito:

a) l'esercizio di attività occasionali e di breve durata che non siano in conflitto con l'attività svolta in qualità di titolare di assegno di ricerca e, comunque, non superiori a 90 giorni nell'anno anche non continuativi;
b) svolgere supplenze brevi per un massimo di 60 giorni all'anno presso le Scuole di ogni ordine e grado;
c) svolgere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio, compiti di supporto alle attività didattiche (tutoraggio, esercitazioni e far parte delle commissioni degli esami in qualità di cultori della materia) per non più di 80 ore annuali,
d) partecipare a gruppi di progetti di ricerca, anche per conto terzi, partecipando alla ripartizione dei proventi relativi, secondo le modalità regolamentari in materia, nonché alle attività di ricerca svolte nell'ambito dei programmi comunitari internazionali;
e) svolgere attività consentite dalla normativa vigente.

L'esercizio di attività compatibili di cui alle lettere a), b), d) sono preventivamente autorizzate dal Rettore, previo parere del consiglio del Dipartimento.

E' consentito svolgere o continuare a svolgere un'attività lavorativa resa a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, fermo restando l'obbligo dell'integrale assolvimento dei propri compiti.

Il titolare che presti servizio presso amministrazioni pubbliche dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni.

Il titolare di assegno, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, può frequentare corsi di dottorato di ricerca (senza borsa) anche in deroga al numero determinato per

ciascuna Università, nel rispetto del numero massimo dei titolari di assegni ammessi alla frequenza in sovrannumero eventualmente fissato da questa Università.

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza, fermo restando che l'intera durata dell'attività e l'importo dell'assegno non possono essere ridotti a causa delle suddette interruzioni.

La sospensione dell'attività e dell'assegno per servizio militare, civile o richiamo alle armi è disposta con decreto del Rettore, previa documentata richiesta del titolare dell'assegno.

Per il periodo di interruzione per maternità, la titolare dell'assegno ha diritto a percepire, durante la sospensione, quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

In caso di sospensione dovuta ad infortunio subìto durante il servizio, il titolare dell'assegno percepisce l'intera indennità prevista per la collaborazione e ha diritto alla conservazione del posto per la durata del contratto.

Il titolare dell'assegno può assentarsi per malattia, con diritto alla retribuzione e senza necessità di recupero, per n. 15 giorni anche continuativi in un anno.

Il titolare dell'assegno ha diritto ad un permesso di n. 15 giorni non retribuiti, in occasione del suo matrimonio.

Art. 16
Decadenza e risoluzione del rapporto

Decade dal diritto all'assegno di ricerca colui che, entro il termine fissato dall'Amministrazione, non dichiari di accettarlo o non assuma servizio nel termine stabilito.

Il differimento della stipula del contratto per l'assegno è previsto per gravi motivi di salute, debitamente certificati, nonché per applicazione delle norme a tutela della maternità.

Le assenze verificatesi durante l'arco della durata del contratto originario non si sommano a quelle del contratto rinnovato.

Costituisce causa di risoluzione del rapporto:

- inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art.1460 c.c., da parte del titolare dell'assegno;
- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'effettivo inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo di 15 giorni;
- grave violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 14 del presente bando, reiterato dopo una prima comunicazione;
- valutazione negativa dell'attività di ricerca svolta, espressa dal Consiglio di Dipartimento.

La risoluzione è deliberata dal Senato Accademico.

Art. 17
Recesso e preavviso

In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno è tenuto a dare un preavviso pari a sessanta giorni.

In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente al rateo di assegno per il periodo di preavviso non dato, salvo giusta causa o giustificato motivo deliberati dal Dipartimento.

Art.18
Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento della selezione è la Dott.ssa Rapanà Maria Teresa funzionario in servizio presso la Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Assegnisti di questa Università.
Eventuali chiarimenti in merito al presente bando possono essere richiesti al personale in servizio presso la Sezione Professori, Ricercatori e Assegnisti - U.O. Assegnisti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro:

- dott.ssa Rapanà Maria Teresa +39 0805714108 – mail mariateresa.rapana@uniba.it
- sig. Sallustio Gianfranco +39 0805714116 – mail gianfranco.sallustio@uniba.it
- sig. Manchisi Nicola +39 0805714028 - mail nicola.manchisi@uniba.it
- sig. Gernone Domenico +39 0804143 – mail domenico.gernone@uniba.it

Art.19
Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il vigente " Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca", la normativa vigente in materia, in quanto compatibile. Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Art.20
Pubblicità

Il presente bando sarà pubblicato sull'Albo on-line di questa Amministrazione e sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/assegni-di-ricerca.

Della pubblicazione dell'avviso del presente bando sarà data comunicazione anche nel sito web del Ministero dell'Università e della Ricerca http://bandi.miur.it/, nel portale dell'Unione Europea all'indirizzo: http://ec.europa.eu/euraxess e all'indirizzo https://pica.cineca.it/uniba.

Bari, 23/11/2023

PER IL RETTORE
F.to prof.ssa Grazia Paola Nicchia

ALLEGATO A

AREA SCIENTIFICO-DISCIPLINARE:

02 Scienze Fisiche

N. 1 ASSEGNO – DURATA ANNI: 1(uno)

TIPOLOGIA ASSEGNO: Tipo B

TITOLO RICERCA: Uso di tecniche di Intelligenza Artificiale applicate a dati raccolti da dispositivi IoT per monitoraggio in ambito One Health

PROGETTO DI RIFERIMENTO RICERCA: Casa dell'innovazione per Il One Health

SETTORE SCIENTIFICO – DISCIPLINARE: FIS/01 FIS/07 ING-INF/01 ING-INF/05 ING-INF/07 INF/01

PROGRAMMA N. 02.135

SEDE :Dipartimento Interateneo di fisica

IL COLLOQUIO INTESO AD ACCERTARE L'ATTITUDINE ALLA RICERCA, VERTE SULLA RICERCA DI CUI SOPRA E DEVE VERIFICARE LE COMPETENZE SULL'USO DI MODELLI DI INTELLIGENZA ARTIFICALE APPLICATE ALL'ANALISI DI DATI E SEGNATI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE TECNICHE DI MACHINE LEARNING, DEEP LEARNING E SIGNAL PROCESSING. DEVE, INOLTRE, ACCERTARE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE.